

CRITERI VALUTAZIONI TITOLI

Ai fini della compilazione della graduatoria finale degli ammessi al corso, le tipologie dei titoli culturali e professionali valutabili con punteggio comunque non superiore a 10 punti complessivi, sono così individuate:

a) titoli professionali – 0,50 punti per ogni anno (almeno 180 giorni anche non continuativi per anno oppure servizio ininterrotto dal 1° febbraio alle operazioni di scrutinio) di servizio di insegnamento sul sostegno, prestato nel grado di scuola per il quale si intende conseguire la specializzazione, fino ad un massimo di 5 punti. Il servizio prestato su posto comune non è valutabile così come non sono valutabili gli anni di servizio utilizzati per l'ammissione diretta alla prova scritta;

b) titoli di studio conseguiti entro la data di scadenza del Bando – dottorato di ricerca attinente alle materie pedagogiche e/o psicologiche 2 punti (max un dottorato); master universitario di almeno 60 CFU inerente alle discipline psico-pedagogiche: punti 1,50 (max un master); master universitari su materie diverse di almeno 60 CFU: punti 0,25 per un massimo di 1 punto max quattro master); altra laurea specialistica/magistrale o vecchio ordinamento riferibile all'ambito pedagogico psicologico, oltre a quella considerata valida quale requisito di accesso di cui all'art. 2 del presente bando punti 0,50 (max 1 laurea).

- In aderenza al tenore letterale del menzionato art. 11 del bando di concorso si procederà a valutare al massimo un titolo di studio per ciascuna delle seguenti categorie di corsi universitari: dottorato di ricerca, master universitario di I o II livello, altra laurea specialistica/magistrale o di vecchio ordinamento (oltre a quella considerata valida quale requisito di accesso) solo se riferibili all'ambito pedagogico o psicologico. Per detto ambito si intende che almeno il 50% dei CFU che costituiscono l'offerta formativa del corso siano riferibili ai seguenti SSD M-PED ... / M-PSI...Non saranno considerati titoli valutabili quelli rilasciati da Istituti formativi universitari autorizzati, Consorzi interuniversitari, Istituti di Ricerca o Associazioni per la formazione del personale.
- Sono valutati altresì per un massimo di n. 4 i Master universitari di I e II livello su materie diverse.
- Ciascun titolo culturale e/o professionale viene valutato una sola volta.
- I periodi di servizio sovrapposti potranno essere conteggiati una sola volta.
- Non saranno valutati titoli non conseguiti alla data di scadenza del bando.
- Qualora la somma dei titoli indicati nella voce "Titoli professionali" sia superiore a 5, non potrà comunque essere attribuito al candidato un punteggio superiore a 5 punti.
- Nel caso in cui non si fossero indicati i titoli valutabili nei termini e con le modalità richieste, tali requisiti, anche se posseduti, non verranno considerati ai fini della compilazione della graduatoria finale di merito.
- Ai sensi dell'art. 7 del bando di concorso non sono oggetto di valutazione i periodi di servizio indicati nella domanda di concorso al fine dell'esonero dalla prova preselettiva di cui all'art. 2 comma 8 del D.L. 8 aprile 2020 n. 22 convertito con modificazione dalla L. 6 giugno 2020 n. 41) e all'art. 18 bis del D.Lgs n. 59 del 13 aprile 2017 indipendentemente dallo svolgimento o meno della predetta prova.